

Rischi Catastrofali

Analisi del contesto e strumenti di mitigazione per le imprese



Conoscere i rischi catastrofici

1. Cosa si intende per evento climatico? Rientra in tale ambito anche un evento atmosferico?
Rientrano nell'ambito dei rischi climatici, tutti gli eventi atmosferici estremi legati al cambiamento climatico.
Si distinguono in rischi acuti e cronici. I rischi fisici acuti dipendono dal verificarsi di fenomeni ambientali estremi (come alluvioni, ondate di calore e siccità) legati ai cambiamenti climatici che ne accrescono intensità e frequenza. I rischi fisici cronici, invece, sono determinati da eventi climatici che si manifestano progressivamente (ad es. il graduale innalzamento delle temperature e del livello del mare, il deterioramento dei servizi ecosistemici e la perdita di biodiversità).
2. Quali sono i riferimenti ufficiali per andare a reperire i dati relativi ai danni derivanti da calamità naturali?
I dati forniti durante il webinar si riferiscono a dati su danni ambientali e catastrofici di ISPRA, INGV, ANIA e Osservatorio Clima di Legambiente.
3. Tra i rischi climatici, il rischio erosione sarà in futuro ipotizzabile per le Aziende con immobili in prossimità del mare?
Il rischio di erosione legato all'innalzamento del livello del mare è un fattore di rischio rientrante nel framework dei rischi climatici attualmente in analisi. Si tratta pertanto di un rischio che in orizzonti temporali di medio-lungo termine potrebbe produrre effetti sugli immobili in prossimità del mare. Tale rischio non è oggetto della copertura assicurativa obbligatoria.
4. Quali sono gli strumenti di mitigazione del rischio climatico?
In generale, le tecniche di mitigazione del rischio identificano l'insieme di azioni che possono essere poste in essere al fine di diminuire la probabilità che un evento catastrofico abbia impatti sul bene di interesse. Rientrano tra queste ad esempio gli interventi infrastrutturali, interventi antisismici sugli immobili, interventi di protezione delle aree interessate. Le polizze assicurative rappresentano un efficace strumento di trasferimento del rischio a un

soggetto diverso dall'impresa e riducono gli effetti del verificarsi di un evento di rischio. Al verificarsi di un determinato evento, le coperture assicurative consentono all'assicurato di ottenere un indennizzo a risarcimento dei danni subiti e, nel caso di un'impresa, a supporto della continuità operativa.

5. Quali possono essere i possibili investimenti per aumentare la resilienza?
Sono interventi di incremento di resilienza verso gli eventi climatici tutti gli interventi di tipo infrastrutturale che consentono di ridurre la vulnerabilità ad un determinato fattore di rischio. In generale possiamo definirli come l'insieme di investimenti che consentono di ridurre gli effetti legati al verificarsi di un determinato fattore di rischio a cui sono esposto.
6. SACE ha già effettuato degli studi sull'impatto climatico diviso per aree provinciali o regionali italiane?
Sì, abbiamo effettuato un'analisi di pericolosità in relazione alle esposizioni di SACE. L'analisi non riguarda solo il perimetro Italia ma tutti i territori su cui insistono attualmente esposizioni SACE.

Orientarsi nel quadro normativo previsto dalla legge di Bilancio 2024

7. È stato pubblicato il Decreto attuativo della Legge di Bilancio 2024?
No, non è ancora stato emesso.
8. Chi è soggetto all'obbligo di stipulare un contratto assicurativo a copertura di eventi catastrofali (es. società immobiliari, condomini, liberi professionisti e le ditte individuali)?
La legge richiama tutte le imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2188 cc.
9. Una società srl di rappresentanza che non ha né beni né attrezzature deve stipulare comunque una polizza assicurativa a copertura di danni causati da eventi catastrofali?
La legge prevede l'obbligo di assicurare i beni iscritti nel proprio bilancio di cui all'art 2424 cc.
10. Le società che adottano i principi contabili internazionali che iscrivono tra le attività anche i beni in leasing, noleggio a lungo termine, beni in concessione demaniale, ecc... hanno l'obbligo di assicurare tali asset pur non essendone i proprietari?
Al momento non è prevista una specifica disciplina normativa. Eventuali ulteriori specifiche potranno essere previste nel Decreto.
11. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile è di una persona fisica, chi è obbligato ad assicurare l'immobile, l'azienda operativa o il proprietario?
Al momento non è prevista una specifica disciplina normativa. Eventuali ulteriori specifiche potranno essere previste nel Decreto.
12. Nel caso di un immobile in locazione, l'obbligo assicurativo può essere trasferito sul conduttore?
Al momento non è prevista una specifica disciplina normativa. Eventuali ulteriori specifiche potranno essere previste nel Decreto.

13. Gli immobili a funzione delle aziende agricole rientrano o meno negli obblighi previsti dalla Legge di Bilancio?
La legge prevede solo che le nuove disposizioni non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
14. Con quali limiti deve essere contratta la copertura assicurativa?
Se riferito alle condizioni previste dalla legge, la copertura deve prevedere premi proporzionali al rischio e scoperti non superiori al 15% del danno.
15. La legge prevede una disciplina specifica in materia dei costi della copertura assicurativa? Nello specifico, il premio sarà commisurato in base alla posizione territoriale dell'impresa o alla presenza di eventuali precedenti sinistri?
Ad esempio, se la mia impresa si trova in una zona comunale che è dichiarata non soggetta a questi rischi?
Nonostante la legge non preveda una disciplina specifica in materia, l'obbligo di assicurazione è indipendente dall'analisi di pericolosità territoriale, tuttavia il premio è determinato in relazione al rischio effettivo ed in funzione crescente della pericolosità, scontando l'effettiva esposizione al rischio.
16. È prevista l'assicurazione anche contro i danni indiretti oltre che quelli diretti?
No, la legge prevede solo danni diretti. Eventuali ulteriori specifiche potranno essere previste nel Decreto.
17. La garanzia su frana è operante anche se non conseguente ad evento "calamitoso" (in altri termini non "strettamente" legato ad eventi naturali)?
La norma richiama eventi di origine naturale. Una disciplina più puntuale potrà essere prevista nel Decreto attuativo.
18. La Legge di bilancio obbliga la stipula di una copertura assicurativa con scoperto/franchigia non superiore al 15% del danno e pertanto anche il limite di indennizzo previsto in polizza deve essere pari al valore dei beni da assicurare (quindi terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari)?
La norma stabilisce unicamente che il contratto preveda un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 % del danno. Eventuali altri limiti potranno essere valutati anche alla luce di quanto disporrà il Decreto attuativo.

Gli strumenti assicurativi per la mitigazione dei rischi catastrofali

19. SACE sarà direttamente "distributore" del Prodotto Protezione Rischio Clima?
Nello schema introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, SACE SpA gestirà la garanzia pubblica prevista a favore delle compagnie di assicurazione che ne faranno richiesta, al fine di facilitare l'attività assicurativa a beneficio delle imprese italiane. garantire la copertura.
Attraverso la compagnia di assicurazione SACE BT, autorizzata da IVASS anche all'esercizio del Ramo 8, offre al mercato un prodotto per la copertura dei rischi catastrofali naturali.

20. Cosa assicura la polizza Protezione Rischio Clima?

La polizza Copertura rischio Clima copre i danni ai beni - fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali - causati dalle seguenti calamità naturali ed eventi catastrofici: sismi; alluvioni, esondazioni ed inondazioni; franamento.

Quali sono i benefici?

- Possibilità di beneficiare di una copertura per i beni assicurati dalla Polizza
- Mitigare l'impatto dei fattori climatici sulle attività economiche delle imprese operanti nel territorio interessato dall'evento catastrofico.

21. A chi si rivolge la polizza Protezione Rischio Clima?

Il Prodotto Protezione Rischio si rivolge a tutte le imprese, tenute all'iscrizione presso il registro delle imprese, aventi sede legale in Italia oppure aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse dall'ambito operativo del prodotto le Aziende Agricole.

22. Gli enti pubblici possono comprare la polizza Protezione Rischio Clima?

Il Prodotto Protezione Rischio Clima non è rivolto agli Enti Pubblici.

23. Dove è pubblicato il set informativo per quest'offerta dedicata alle imprese a copertura dei rischi catastrofici?

Il set informativo del Prodotto Protezione Rischio Clima è pubblicato all'interno del nostro sito internet: [SACE - Prodotto Protezione Rischio Clima: assicura i tuoi beni da calamità naturali ed eventi catastrofici](#)

24. Il prodotto offerto da SACE BT è concorrente delle polizze stipulate da altre società di assicurazione?

Il Prodotto Protezione Rischio Clima è un prodotto a mercato e pertanto in concorrenza con le soluzioni assicurative di altri player assicurativi già presenti a mercato.

25. È già possibile acquistare la polizza assicurativa Protezione Rischio Clima?

Il Prodotto Protezione Rischio Clima è già acquistabile per il tramite del nostro Canale Agenziale. Scopri come entrare in contatto con la nostra rete di agenti sul sito: <https://www.sace.it/contatti>

26. I terreni saranno coperti con questa polizza?

La polizza Protezione rischio clima garantisce la Partita Fabbricati e Terreni, previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numeri 1), del Codice civile dai rischi previsti dal prodotto. La copertura dei terreni non va intesa come area su cui insiste il Fabbricato assicurato ma bensì come insieme degli impianti, condutture e infrastrutture che si trovino sul terreno a servizio del fabbricato assicurato.